

Bando riqualificazione piccoli comuni

I chiarimenti delle FAQ

1. Quando scadono i termini per comunicare la Pec istituzionale?

In attuazione dell'articolo 5, comma 1, del Bando i Comuni avranno tempo fino alla mezzanotte del 9 agosto per comunicare il proprio indirizzo di PEC istituzionale compilando il questionario riportato al seguente link:

<https://bandopiccolicomuni.governo.it>

2. In caso di convenzione tra Comuni, deve comunicare la PEC solo il Comune capofila o l'obbligo si estende a tutti i firmatari della convenzione?

L'obbligo ricade su tutti i Comuni firmatari della convenzione.

3. In caso di Unioni o comunità montane, quale ente deve comunicare la PEC?

Le unioni o le Comunità montane, in quanto Enti pubblici, devono provvedere autonomamente alla comunicazione dell'indirizzo PEC.

4. Un Comune ha comunicato il proprio indirizzo PEC al fine di accedere al bando, tuttavia ritiene di dover stipulare una convenzione con un altro Comune: l'invio del proprio indirizzo mail comporta qualcosa? Occorre annullarlo?

No. È opportuno che tutti i soggetti firmatari della

convenzione comunichino singolarmente il proprio indirizzo PEC.

5. Entro quando va formalizzata la convenzione?

La convenzione deve essere formalizzata prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando.

6. Il progetto da presentare può riguardare 2 priorità differenti di interventi? Per esempio un intervento di recupero di terreni abbandonati su un Comune ed una riqualificazione di infrastrutture sull'altro?

No, la scelta dell'ambito di intervento deve essere univoca per la successiva attribuzione dei punteggi.

7. Quando i Comuni appartenenti ad un'Unione sono obbligati a partecipare per il tramite dell'Unione stessa?

L'obbligo sussiste quando il progetto rientra in una delle funzioni delegate dell'Unione. Diversamente possono partecipare da soli o in convenzione con altri Comuni.

8. I Comuni convenzionati devono presentare 1 progetto unitario o ogni Comune presenta 1 proprio progetto?

L'adesione alla convenzione prevede un'attività di coordinamento tra Comuni. L'intervento deve essere unico per tutti i soggetti convenuti.

9. Il mio Comune non compare tra gli enti ammessi alla presentazione della domanda. È possibile modificare l'elenco?

Il Dpcm 23 luglio 2021, adottato in particolare in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 158 del 2017, individua puntualmente i possibili beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 2 dello stesso articolo. Il comma 3 dispone che "In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione". Alla data di entrata in vigore del Dpcm 23 luglio 2021, il decreto si è dovuto attenere all'ultimo censimento generale della popolazione pubblicato ufficialmente e relativo al 2011 essendo stato pubblicato successivamente il censimento più aggiornato. La mancata iscrizione all'interno del predetto elenco esclude automaticamente l'Ente dalla possibilità di comunicare le PEC e partecipare al bando.

10) Può presentare una domanda un'associazione o un consorzio di comuni?

No: associazioni, consorzi, accordi e altre forme associative tra Comuni diverse dalla "convenzione" o da quelle previste dagli articoli 27, 29 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", sono esclusi dal bando.

11) Esiste un numero massimo di Comuni che possono sottoscrivere una Convenzione?

No, non esiste limite al numero dei comuni che devono in ogni caso essere inclusi nel Dpcm del 23 luglio 2021.